

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rito del lavoro ed omessa notifica in appello: improcedibile; non c'è spazio per un nuovo termine.

Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.

Cassazione civile, sentenza del 17.7.2014, n. 16319

...omissis...

Il motivo si palesa come manifestamente infondato.

Va innanzitutto ricordato che l'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. 29 luglio 1996, n. 6841, secondo il quale: "Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ., comma 1 e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso/decreto", è stato superato dalla sentenza 30 luglio 2008, n. 20604 delle stesse Sez. Un., pronunzia che, tornando sull'argomento, ha invece statuito che: "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.".

A tale più recente orientamento delle Sez. Un. va data continuità nella presente sede, conformemente a tutta la successiva giurisprudenza di questa S.C. espressasi in tema (v., da ultimo, Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; id. 26 aprile 2012, n. 6509; 26 settembre 2013, n. 22121; 24 luglio 2013, 17996; 7 febbraio 2013, n. 2945) irrilevante essendo, rispetto al principio generale come sopra espresso, la scansione temporale degli accadimenti come delineata nel caso in esame.

Né nel caso di specie sarebbe configurabile un'applicazione della c.d. prospettive overruling (peraltro, neppure invocata dalla ricorrente) su una regola del processo (nei sensi di cui a Cass. Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144), poiché essa presuppone un mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all'omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza, mentre nell'ipotesi in esame l'omessa notifica dell'appello e la richiesta di nuovo termine ex art. 291 cod. proc. civ., per provvedervi sono successivi alla giurisprudenza sul punto inaugurata dalla citata sentenza n. 20604/08 delle Sezioni Unite ed anzi proprio il lungo termine intercorso fra il deposito (30 luglio 2008) della ricordata innovativa pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604/2008 e la data di discussione innanzi alla Corte di appello di Roma (27 gennaio 2012) consente di ritenere, anche alla luce della particolare rilevanza e conseguente diffusione del principio affermato, che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della decadenza.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5, per la definizione camerale del processo.

3 - Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

4 - Considerato, infine, che il giudizio di appello è stato instaurato solo poco tempo dopo la decisione delle Sezioni unite di questa Corte sopra richiamata, vanno ritenuti sussistenti (anche in ragione della relativa novità della tesi propugnata dalla società ricorrente) giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2014.